



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

COPIA

N. 24 /Reg. Provv. Sindacali

OGGETTO
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE EX ART. 54 TUEL PER LA CHIUSURA DI PARCHI, GIARDINI, CIMITERI E SOSPENSIONE MERCATO E ATTIVITA' ALL'APERTO PER SABATO 22 MARZO 2025 DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 23:59 - ALLERTA METEO CON CODICE ARANCIONE

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. 1/2018, avente ad oggetto "Codice della protezione civile" e s.m.i.;

Considerato che l'art. 12, comma 5, del D.Lgs. 1/2018, attribuisce al Sindaco, per finalità di protezione civile, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui all'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il bollettino di valutazione delle criticità meteo emesso dal Centro Funzione Regionale (C.F.R.) del 21.03.2025 ore 12:31, in attuazione dell'art. 16 delle disposizioni regionali in materia di allertamento meteorologico ai fini di protezione civile di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 395/2015;

Dato atto che dalle ore 7:00 alle ore 23:59 di sabato 22 marzo 2025 è prevista allerta meteo con codice arancione;

Richiamata la propria ordinanza n. 8 del 13.03.2025 con la quale è stata data immediata attivazione del C.O.C.;



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

Considerato che sussiste l'esigenza di prevenire possibili danni per l'incolumità pubblica derivanti dal verificarsi di fenomeni potenzialmente pericolosi che si prevede si protrarranno per tutta la giornata di sabato 22.03.2025;

Valutata la necessità di limitare il più possibile gli spostamenti onde garantire la maggior sicurezza di cittadine e cittadini;

Richiamate le indicazioni operative emerse nell'ambito del C.C.S. svoltosi in data odierna e riportate nel comunicato stampa della Prefettura di Firenze;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, al fine di prevenire possibili pericoli per le persone, in conseguenza dei previsti fenomeni atmosferici, di dover porre in essere tutte le misure necessarie ed opportune per la protezione della popolazione, in ossequio ai principi di prudenza, precauzione, pertinenza e proporzionalità, a decorrere dalle ore 7:00 alle ore 23:59 di sabato 22.03.2025 (periodo di validità della criticità meteo a codice arancione dichiarata dal C.F.R.), fatti salvi ulteriori possibili provvedimenti connessi all'evoluzione dei fenomeni meteo, e nello specifico:

- la chiusura di guadi, parchi, giardini pubblici e cimiteri;
- la sospensione di qualsiasi iniziativa, comprese le attività commerciali su suolo pubblico, in programma in luoghi all'aperto, con peculiare riferimento al mercato settimanale;
- il divieto di stazionamento a stazioni o mezzi su ponti, manufatti, passerelle, aree limitrofe a corsi d'acqua principali o minori;

Ritenuto, quindi che sussistano le condizioni per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente in relazione al pericolo per l'incolumità pubblica e all'eccezionalità e possibile gravità dell'evento meteorologico atteso;

Preso atto che il provvedimento di cui sopra sarà reso noto alla cittadinanza e ne sarà data la massima diffusione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli artt. 7-bis e 54, comma 4;
- il D.Lgs.1/2018 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

in relazione allo stato di allerta emesso in data 21 marzo 2025 dal Centro Funzionale Regionale, in via contingibile e urgente, dalle ore 07:00 alle ore 23:59 di sabato 22 marzo 2025, al fine di prevenire la possibile situazione di pericolo e a tutela della pubblica incolumità determinata dalle avverse condizioni meteo:

- la chiusura di guadi, parchi, giardini pubblici e cimiteri;
- la sospensione di qualsiasi iniziativa, comprese le attività commerciali su suolo pubblico, in programma in luoghi all'aperto, con peculiare riferimento al mercato settimanale;



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze

- il divieto di stazionamento a stazioni o mezzi su ponti, manufatti, passerelle, aree limitrofe a corsi d'acqua principali o minori;

VIETA

- qualunque attività all'aperto nei giardini/parchi pubblici ed aree verdi del Comune di Rufina;
- lo svolgimento di manifestazioni, iniziative e attività all'aperto;

DISPONE

- 1) la divulgazione della presente ordinanza mediante la pubblicazione all'albo pretorio del Comune, comunicazione agli organi di informazione, informazione sui social network e pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune;
- 2) la trasmissione, per quanto di competenza, del presente provvedimento:
 - alla Prefettura competente e alle Forze dell'Ordine;
 - alla protezione civile della Città Metropolitana di Firenze;
 - alla protezione civile dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve;
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - al soggetto gestore dei cimiteri comunali;

INFORMA

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000;
- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990 che, contro il presente atto, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al T.A.R. della Toscana o, in alternativa, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.
- gli organi di vigilanza competenti sono incaricati di verificare il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 21-03-25

SINDACO
F.to Venturi Daniele

Per copia conforme all'originale

Rufina,



COMUNE DI RUFINA

Provincia di Firenze